



COMUNE DI CORNATE D'ADDA

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. **52**
in data: **28/12/2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E CONFERMA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2018 E SINO A NUOVO ATTO

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

QUADRI FABIO	P	BRIGUGLIO ROBERTA	A
TERUZZI MARIA CRISTINA	P	GERLINZANI LUCA	P
COLOMBO GIUSEPPE FELICE	P	CATTANEO CLAUDIO ANDREA PATRIZIO	P
VIGANO' ANTONIO VINCENZO	P	CASTAGNA ANDREA	P
COGLIATI BEATRICE	P	QUADRI GIULIO	P
CRIPPA PAOLO	A	RIVA FRANCESCA ALESSANDRA	A
VISCONTI IRMA	A	PANZERI ANDREA	A
COLNAGHI STEFANO	P	COLNAGHI VALENTINA	P
PAGANINI PAOLA	P		

Totale presenti 12
Totale assenti 5

Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Mauri Luca, Arlati Annamaria.

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa Lebana Colombo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **avv. Fabio Quadri** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E CONFERMA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2018 E SINO A NUOVO ATTO

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione posta in votazione.

Viene quindi aperto il dibattito al quale interviene il consigliere Castagna Andrea il quale anticipa il voto favorevole del suo gruppo condividendo i contenuti e le motivazioni dell'atto.

Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in un apposito file audio (resoconto) acquisito agli atti.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D. Lgs. N. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune.

Dato atto di quanto segue:

- l'addizionale è composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune. La quota di competenza statale non è mai stata applicata;
- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 15/12/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il regolamento comunale può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali; tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, già richiamato, consente la diversificazione dell'aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Richiamato il comma 42 lett. a) dell'art. 1 della L. n. 232/2016 di modifica del comma 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti, per gli anni 2016 e 2017, dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Considerato che

- questo Ente con deliberazione del C.C. n. 7 del 03/05/2012 ha istituito l'addizionale comunale IRPEF e approvato il relativo regolamento;
- con deliberazione n. 32 del 02/07/2015 il C.C. aveva deliberato con decorrenza dal 2015 l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale al 6,5 per mille con soglia di esenzione fino a 12.000,00, a seguito di una consistente riduzione dei trasferimenti conseguenti a diverse manovre finanziarie nonché alla fiscalizzazione dei trasferimenti e alla loro sostituzione attraverso la distribuzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dal D. Lgs. n. 23/2011;
- ai sensi dell'art. 2 del regolamento l'aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente.

Dato atto che:

- l'amministrazione comunale aveva vinto il ricorso presentato al TAR e promosso da ANCI circa l'errata quantificazione effettuata dal MEF dei gettiti nel passaggio dall'ICI all'IMU, che aveva penalizzato questo Ente nella determinazione del Fondo di Riequilibrio prima e poi del Fondo di Solidarietà Comunale;

- a seguito di successivo ricorso presentato dal Ministero, il Consiglio di Stato con sentenza n. 5008 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità di tale quantificazione;
- a decorrere dal 2017, è stato riconosciuto da parte dello Stato un aumento del Fondo di Solidarietà Comunale di € 109.452,00, che ha determinato per l'ente una maggiore disponibilità di risorse da utilizzare per la parte corrente del bilancio.

Ritenuto opportuno procedere ad un alleggerimento fiscale nei confronti dei contribuenti del comune, attraverso la riduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dal 6,5 per mille al 5,5 per mille, fermo restando la soglia di esenzione dall'addizionale per i redditi sino ad € 12.000,00.

Considerato che, tenuto conto della soglia di esenzione, il gettito di entrata previsto è pari a circa € 775.000,00, calcolato sia prendendo in considerazione le riscossioni in c/competenza del 2016 e quelle in c/residui del 2017 riferite all'anno 2016, come previsto dal D.M. 30/03/2016, sia sulla base della situazione dei redditi IRPEF del Comune di Cornate d'Adda fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014.

Dato atto che la previsione di entrata dell'addizionale assicura al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché garantisce la normale attività dell'ente, la realizzazione dei programmi di bilancio ed il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza.

Precisato inoltre che il versamento di tale aliquota verrà effettuato direttamente al Comune di Cornate d'Adda, attraverso apposito codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante specifico Decreto.

Visto l'art. 1, comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visti:

- l'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;
- il regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il sotto indicato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell' art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Dato atto che sono presenti e votanti n. 12 consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 5,5 per mille e di confermare la soglia di esenzione dall'addizionale IRPEF per i redditi fino ad € 12.000,00, con decorrenza 1° gennaio 2018 e sino a nuovo atto.
2. di trasmettere ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come modificato dal D.L. n. 35/2013 convertito in L. n. 64/2013 la presente deliberazione tariffaria per via telematica ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, dando atto che l'efficacia della stessa decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Dopodiché, in relazione all'urgenza;

Con successiva separata votazione di voti favorevoli unanimi resi nelle forme e modi di legge

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
avv. Fabio Quadri

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lebana Colombo
